



Tasse sulla circolazione

1° gennaio 2022

Regolamento 15-02-03

Disposizioni particolari TTPCP per veicoli esteri

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Alcuni riferimenti in questo regolamento ad altri regolamenti non sono ancora attivi, in quanto non sono ancora stati pubblicati.

Indice

Elenco dei termini e delle abbreviazioni	3
1 Indicazione redazionale.....	4
2 Riscossione della tassa.....	4
2.1 Registrazione dei veicoli	4
2.2 Registrazione al TT TTPCP all'entrata.....	4
2.3 Procedura all'uscita	5
2.4 Apparecchio di rilevazione TTPCP emotach®	5
2.5 Apparecchio di rilevazione SET	6
2.5.1 Informazioni generali.....	6
2.5.2 Procedura all'entrata in Svizzera/nel Principato del Liechtenstein	6
2.5.3 Procedura all'uscita da Svizzera/Principato del Liechtenstein	6
3 Limitazioni locali per il passaggio del confine	6
4 Peso determinante	7
5 Disposizioni speciali	7
5.1 Veicoli il cui interno è adibito a locale	7
5.2 Veicoli a motore assoggettati alla tassa con rimorchi esentati	7
5.3 Veicoli con targhe professionali svizzere o immatricolazione provvisoria	7
6 Controlli.....	8
7 Rimborsi e riduzioni.....	8
8 Opposizione e ricorso	8
9 Contatto	8

Elenco dei termini e delle abbreviazioni

Termine/abbreviazione	Significato
LTPP	Legge federale del 19 dicembre 1997 sul traffico pesante (RS 641.81)
OETV	Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41)
ONC	Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11)
OTTP	Ordinanza del 6 marzo 2000 sul traffico pesante (RS 641.811)
SET	Servizio Europeo di Telepedaggio (European Electronic Toll Service, EETS)
TT	Terminale di trattamento TTPCP
TFTP	Tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP)
TTPCP	Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
UD	Ufficio doganale
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

1 Indicazione redazionale

Il presente regolamento contiene le disposizioni ai sensi dell'[articolo 45 capoverso 2 OTTP](#) e completa il [regolamento 15-02-01](#).

2 Riscossione della tassa

2.1 Registrazione dei veicoli

I conducenti di veicoli esteri soggetti alla TTPCP, ad eccezione di quelli equipaggiati con un apparecchio di rilevazione SET conformemente alla cifra 2.5, devono dichiararli presso un ufficio doganale (UD) per la registrazione, in occasione della prima entrata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. A tal fine, l'UD rilascia un modulo di registrazione da compilare secondo i documenti del veicolo. Sono da indicare tutti i dati necessari, come ad esempio i pesi e le norme sulle emissioni. In seguito viene rilasciata al conducente una carta identificativa (ID-Card) specifica al veicolo, che successivamente consente un disbrigo semplice e rapido al confine.



2.2 Registrazione al terminale di trattamento (TT) TTPCP all'entrata

Presso tutti gli UD aperti al traffico pesante sono installati dei cosiddetti TT TTPCP. Ad ogni entrata il conducente deve recarsi presso un TT per dichiarare l'entrata mediante l'ID-Card, indicando al contempo anche il chilometraggio e lo stato del rimorchio.

Poi deve essere selezionato il [mezzo di pagamento](#):

- [Carta-carburante](#)
L'UDSC ha stipulato con vari fornitori di carte-carburante degli accordi sull'utilizzo della loro carta per il pagamento della TTPCP.
- [Conto TTPCP](#)
Per i veicoli che circolano regolarmente, l'addebito della tassa può avvenire su un conto aperto dal detentore del veicolo già in precedenza presso l'UDSC. Il numero del conto deve essere stato attribuito dall'UD nel sistema di imposizione prima di poter procedere alla dichiarazione al TT.
- [Pagamento in contanti](#)



Regolamento 15-02-03 – gennaio 2022

Anche le carte di addebito e di credito (p. es. Maestro o VISA) sono considerate denaro in contante. Nel caso di questa modalità di pagamento, all'uscita l'UD riscuote una tassa di disbrigo di 10 franchi per l'immediato rilascio della quietanza TTPCP.

Alla fine della procedura, il TT stampa una quietanza in duplice copia che deve trovarsi a bordo del veicolo durante l'intera corsa e che va presentata in caso di controllo.

2.3 Procedura all'uscita

All'uscita dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein il conducente deve inserire a mano sulla quietanza TT il chilometraggio all'uscita e firmarla.

L'originale (cedola A) è destinato all'UD d'uscita, mentre la cedola B rimane alla persona assoggettata al pagamento della tassa.

Se il pagamento è garantito (da una carta-carburante o da un conto TTPCP) è sufficiente consegnare all'UD la quietanza completata con il chilometraggio all'uscita e la firma. In caso di contanti (comprese carte di addebito e di credito), il pagamento deve essere effettuato allo sportello doganale.

2.4 Apparecchio di rilevazione TTPCP emotach®

Dopo la registrazione, i veicoli immatricolati all'estero possono essere muniti in modo facoltativo, con un apparecchio di rilevazione. A tal fine va presentata una relativa [richiesta](#) all'UDSC. Condizione necessaria è l'apertura di un [conto TTPCP](#) dietro prestazione di una sufficiente garanzia.

L'apparecchio di rilevazione registra automaticamente i passaggi del confine e i chilometri percorsi nel territorio assoggettato alla tassa. Il montaggio dell'apparecchio può avvenire solo in officine di montaggio ([OM](#)) autorizzate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.



Nell'apparecchio di rilevazione occorre dichiarare un eventuale rimorchio e assicurarsi della corretta commutazione al momento del passaggio del confine (CH ↔ EU).

L'UDSC consegna l'apparecchio gratuitamente se si tratta del primo equipaggiamento. I costi di montaggio sono a carico del detentore del veicolo. Nel caso di difetti tecnici all'apparecchio di rilevazione, l'UDSC si assume le spese per i lavori di sostituzione, sotto forma di un importo forfettario.

Ulteriori informazioni sull'uso e sul funzionamento nonché sulla procedura da seguire in caso di guasto sono disponibili nella relativa [guida](#).

2.5 Apparecchio di rilevazione SET (EETS)

2.5.1 Informazioni generali

Se il detentore il cui veicolo è equipaggiato con un apparecchio di rilevazione SET stipula un contratto con un fornitore di prestazioni (fornitore del SET), il veicolo è autorizzato a utilizzare le strade soggette a pedaggio negli «Stati SET» previsti dal contratto. Il detentore del veicolo riceve poi una fattura da parte del suo fornitore del SET con tutti gli addebiti dei pedaggi.

La riscossione della TTPCP è possibile se il detentore del veicolo ha stipulato un contratto con un [fornitore del SET](#) autorizzato dall'UDSC. A quest'ultimo ci si può rivolgere se si desiderano ulteriori informazioni sulla riscossione della TTPCP o se si hanno domande o contestazioni in merito all'imposizione della TTPCP e alla conseguente fatturazione.

2.5.2 Procedura all'entrata in Svizzera/nel Principato del Liechtenstein

Condizione per ogni passaggio di confine è l'idoneità di rilevazione dell'apparecchio SET, mostrata al conducente sullo stesso apparecchio. Al momento del passaggio del confine il conducente deve assicurarsi che la comunicazione con il radiofaro funzioni, accertandosi che sull'apparecchio figurino il segnale «OK».

In caso contrario (idoneità di rilevazione mancante o nessun segnale/visualizzazione «NOK» sull'apparecchio) la procedura da seguire è quella descritta alle cifre 2.1/2.2, ovvero il conducente deve effettuare il pagamento della tassa mediante il TT.

Il conducente è inoltre responsabile

- che l'apparecchio SET sia utilizzato nel veicolo previsto;
- che l'idoneità di rilevazione dell'apparecchio sia garantita durante tutta la corsa;
- che il rimorchio trainato sia dichiarato correttamente nell'apparecchio SET;
- che le limitazioni locali per il passaggio del confine conformemente alla cifra 3 siano rispettate.

2.5.3 Procedura all'uscita da Svizzera/Principato del Liechtenstein

Il conducente ha il dovere di informare l'UD se durante la corsa l'apparecchio SET perde la sua idoneità di rilevazione. Non sono necessarie ulteriori azioni.

3 Limitazioni locali per il passaggio del confine

I veicoli soggetti alla TTPCP devono utilizzare i valichi di confine occupati dall'UDS. Generalmente quelli non occupati sono chiusi per il traffico soggetto alla TTPCP.

Per la procedura d'imposizione semplificata (dichiarazione collettiva periodica), l'UDSC autorizza il passaggio attraverso UD non occupati o parzialmente occupati al di fuori degli orari di occupazione. Tali veicoli devono essere obbligatoriamente muniti di apparecchio di rilevazione. Le direzioni di circondario o i rispettivi UD forniscono informazioni dettagliate al riguardo.

4 Peso determinante

Ai sensi dell'[articolo 13 OTTP](#), il peso determinante per il calcolo della TTPCP si basa sul peso massimo autorizzato secondo i documenti degli autoveicoli (di regola la rubrica F.2 nei documenti UE). Pertanto non è rilevante se un veicolo circola carico o vuoto.

In Svizzera e nel Principato del Liechtenstein valgono, in parte, pesi massimi autorizzati più bassi rispetto a quelli che figurano nei documenti del veicolo e che valgono quindi anche per il peso effettivo autorizzato. La registrazione, e quindi l'imposizione, avviene in base al peso massimo nazionale ammesso ai sensi dell'[articolo 67 ONC](#). Esempio: autocarro a due assi con peso totale autorizzato attestato di 19 tonnellate = peso TTPCP determinante pari a 18 tonnellate.

Nel caso di combinazioni di veicoli vale il principio secondo cui i rimorchi non sono considerati singoli oggetti della tassa, bensì vengono tassati unitamente al veicolo trattore. Il peso determinante della combinazione di veicoli si calcola sommando il peso totale autorizzato del veicolo trattore e quello del rimorchio oppure, nel caso dei semirimorchi, il peso a vuoto del trattore a sella e il peso totale autorizzato del semirimorchio. Al massimo viene calcolato il peso massimo ammesso a livello nazionale, ovvero 40 tonnellate.

Nel caso della dichiarazione del rimorchio, il peso massimo autorizzato in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein ai sensi dell'[articolo 67 ONC](#) può essere preso in considerazione solo se la dichiarazione al TT o all'apparecchio di rilevazione viene effettuata di conseguenza. Esempio: rimorchio normale a due assi con timone articolato e un peso attestato di 19 tonnellate = peso TTPCP determinante, e da dichiarare, pari a 18 tonnellate.

5 Disposizioni speciali

5.1 Veicoli il cui interno è adibito a locale

I veicoli il cui interno è adibito a locale (p. es. locale per la produzione o la trasmissione televisive, officina, laboratorio, ufficio, locale d'esposizione o di formazione) sono equiparati agli autoveicoli di trasporto ([art. 11 OETV](#)). La TTPCP è pertanto dovuta.

Per gli autoveicoli parzialmente allestiti sotto forma di spazio abitabile e per il trasporto di persone, valgono le disposizioni conformemente alla [cifra 3.3 del regolamento 15-02-01](#).

5.2 Veicoli a motore assoggettati alla tassa con rimorchi esentati

I rimorchi esentati o che soggiacciono alla tassa forfettaria (p. es. rimorchi di lavoro o rimorchi abitabili che soggiacciono alla tassa forfettaria) devono essere dichiarati come segue, affinché se ne tenga conto nel calcolo della tassa:

In caso di veicoli esteri senza apparecchio di rilevazione il conducente, all'entrata, dichiara al TT il rimorchio con un peso di 1000 chilogrammi. In seguito, la quietanza deve essere presentata all'UD ai fini dell'autenticazione.

Nel caso di veicoli esteri muniti di apparecchio di rilevazione emotach, la dichiarazione va eseguita selezionando «ESENTE» conformemente alla cifra 8 delle [istruzioni d'uso dell'apparecchio di rilevazione](#). Nessun asse supplementare (=rimorchio) deve essere dichiarato sull'apparecchio di registrazione SET. In caso di un rimorchio esente dalla tassa, il/la conducente deve presentarsi all'UD al momento dell'entrata in Svizzera.

5.3 Veicoli con targhe professionali svizzere o immatricolazione provvisoria

I veicoli con targhe professionali svizzere sono esenti dalla tassa. Il loro uso è tuttavia limitato (vedi [volantino](#)). L'esenzione è concessa anche per i veicoli esteri, a condizione che circolino con targhe di controllo analoghe e rispettino le limitazioni.

Regolamento 15-02-03 – gennaio 2022

Non è consentito l'utilizzo di targhe di controllo estere provvisorie su veicoli destinati all'esportazione definitiva o provvisoria dalla Svizzera. A tale scopo devono essere utilizzate targhe di controllo svizzere per l'esportazione, ottenibili presso gli uffici cantonali della circolazione dietro pagamento della TFTP.

6 Controlli

All'entrata e all'uscita nonché all'interno del Paese, l'UDSC effettua, mediante impianti di controllo, verifiche a campione dei dati rilevanti per il calcolo della tassa, in particolare i pesi determinanti, il chilometraggio dichiarato e la dichiarazione del rimorchio. All'interno del Paese anche la polizia esegue dei controlli. Le persone controllate sono tenute a collaborare nel modo richiesto.

7 Rimborsi e riduzioni

Disciplinamenti speciali con rimborsi o riduzioni della TTPCP sono previsti nei seguenti ambiti:

- traffico combinato non accompagnato (TCNA) [regolamento 15-02-10](#)
- trasporti di legname greggio [regolamento 15-02-11](#)
- trasporti di latte alla rinfusa [regolamento 15-02-12](#)
- trasporti di animali di reddito [regolamento 15-02-13](#)

8 Opposizione e ricorso

Per le opposizioni o i ricorsi vale la cifra 4 del [regolamento 15-02-01](#).

9 Contatto

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Tasse sulla circolazione
3003 Berna

Internet: www.lsva.ch > [TTPCP - per veicoli immatricolati all'estero](#)

E-mail: lsvaausland@bazg.admin.ch